

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE

pre messa

Comune di	LA MAGDELEINE
27 SET 1990	9306
Prot. n.	
Class.	

Il Regolamento di Polizia Rurale ha lo scopo di migliorare la vigilanza sul territorio del Comune e di promuovere il rispetto della natura, la tutela dell'ambiente e della proprietà agricola. Per quanto non disposto nel presente regolamento ci si atterrà alle leggi nazionali e regionali in materia.

Il servizio Polizia Rurale è diretto dal Sindaco e viene effettuato dagli agenti comunali, con la collaborazione delle altre forze di polizia nell'ambito delle rispettive mansioni, a norma delle leggi vigenti.

Tutela dell'ambiente naturale

Articolo 1

E' vietata ogni azione che comporti un deterioramento dell'ambiente naturale.

Articolo 2

Il Sindaco ha la facoltà di intervenire in ogni casi di azione diretta a deteriorare l'ambiente, con ordinanze da assumere ai sensi della Legge 8 giugno 1990 n° 142 e dello Statuto.

Il Comune potrà disporre un proprio organico piano di intervento per il caso di calamità naturali, opportunamente coordinato con le disposizioni regionali.

Articolo 3

1. E' vietato il passaggio pedonale o su automezzi in fondi altrui anche se inculti, e non recintati.
2. Gli aventi diritto al passaggio, non devono recare danno alle proprietà attraversate.
3. E' consentito l'attraversamento dei fondi agricoli con mezzi adibiti al mantenimento degli stessi.

Articolo 4

1. E' vietato accendere fuochi nei centri abitati, nei boschi e bruciare i rifiuti.
2. E' altresì vietato bruciare stoppie e residui vegetali ad una distanza inferiore di m. 50 dai boschi e dagli abitati. Durante l'abbruciamento di stoppie e residui vegetali è fatto obbligo all'interessato di munirsi della presenza di personale sufficiente al controllo, ed all'eventuale spegnimento delle fiamme.
3. A tale divieto è fatta eccezione per coloro che, per motivi di lavoro, sono costretti a soggiornare nei boschi.

Ad essi è consentito, con le necessarie cautele ed in spazi vuoti previamente ripuliti da foglie, erbe secche, ramaglie ed altre materie facilmente infiammabili, accendere il fuoco strettamente necessario per il loro ristoro e per la dispersione delle braci con l'obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione delle braci e delle scintille e di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo.

Analoga eccezione è fatta per campeggiatori o gruppi turistici organizzati nella stretta osservanza delle norme di cui al comma terzo del presente articolo.

4. Non è comunque mai consentita l'accensione del fuoco in presenza di vento. E' fatto obbligo di circoscrivere il terreno ove avviene l'abbruciamento con ogni mezzo efficace ad arrestare il fuoco.

5. Particolare prudenza deve essere osservata dai fumatori ai quali è fatto severo obbligo di assicurarsi sempre che i mozziconi ed i fiammiferi siano ben spenti prima di venire gettati al suolo.

Nel periodo fra lo scioglimento delle nevi ed il rinverdimento del suolo erboso ed in quello tra l'essicramento delle erbe e le piogge e nevi invernali è vietato fumare nei boschi salvo che sulle strade e negli spiazzi privi di vegetazione.

Articolo 5

1. È fatto divieto di depositi materiali su suolo pubblico senza autorizzazione, ed è fatto obbligo di ripristino alla scadenza.

Articolo 6

1. È fatto obbligo di tenere decorosamente la propria abitazione ed il suolo circostante.
2. È fatto altresì obbligo di mantenere in perfetto stato le recinzioni esistenti, almeno ogni primavera, o di smantellare le stesse, qualora siano cadenti.

Articolo 7

Per i beni silvo pastorali appartenenti al Comune, o ad altri Enti, si osserveranno le norme di cui agli artt. 130 e seguenti del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, nonchè le Leggi Regionali vigenti in materia.

Articolo 8

I terreni boscati o cespugliati e quelli comunque vincolati, a chiunque appartenenti, sono soggetti alle relative disposizioni di Legge e dei regolamenti in vigore (Legge forestale 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni; regolamento 16 maggio 1926, n. 1126; art. 129 del T.U. per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175; Leggi e regolamenti regionali).

Articolo 9

1. E' vietato compiere con mezzi motorizzati, motoveicoli od autoveicoli, percorsi e parcheggi fuori strada tranne che nelle località a ciò destinate e previa autorizzazione del Comune rilasciata ai sensi dell'art. 2 comma 3 e 6 della L.R. n. 17 del 22.04.85.
2. Al divieto di cui sopra fanno eccezione i mezzi impiegati e necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive ed ai lavori a scopo idraulico-forestale.
Questi ultimi tuttavia devono essere organizzati o autorizzati dal Corpo Forestale Valdostano.
3. Si rinvia a tale proposito alla Legge Regionale 22 aprile 1985, n. 17: "Norme di polizia per la circolazione dei veicoli a motore sul territorio della Regione".

Articolo 10

1. Nel periodo dal 15/07/1996 al 31/08/1996 l'utilizzo di pale meccaniche , buldozer, jumbo e qualsiasi macchina similare deve seguire il seguente orario:
dalle ore 9.00 alle ore 12.00
dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Altresi dicasì per compressori e macchinario vario da perforazione a motore.

2. Qualsiasi mezzo da trasporto terra, di scavo, detriti, rifiuti, ecc. deve procedere sempre alla velocità prescritta localmente sulle strade comunali, vicinali, interpoderali e con le sponde di contenimento a chiusura ermetica.

Giornalmente qualsiasi residuato del materiale di cui sopra che eventualmente venisse sparso al suolo deve essere accuratamente rimosso a cura dell'impresa ed il suolo pubblico ripristinato come all'origine dei lavori, con particolare riguardo alle cunette delle strade comunali.

3. I cantieri dovranno essere tenuti in maniera decorosa adottando tutte quelle misure che si rendessero necessarie:

ogni
cantiere deve provvedere a far sì che i sacchi cartacei, contenitori di cemento od altro, imballi, rifiuti di qualsiasi genere non siano abbandonati alla rinfusa, ma vengano rispettate le prescrizioni di Legge in merito al loro smaltimento.

Articolo 11

1. Le concimaie site in luogo aperto devono essere ricoperte con rami, terra o altro materiale idoneo.

2. Per la costruzione, gestione e trasformazione delle stesse si fa riferimento alle Leggi nazionali e regionali che disciplinano la materia.

Articolo 12

1. I veicoli trasportanti rifiuti, concime, stallatico, ecc. devono essere dotati di validi ripari atti ad impedire la caduta e al dispersione sulla pubblica strada.

2. Coloro che contravvenissero a quanto contenuto nel presente articolo dovranno provvedere alla rimozione di quanto caduto sulla pubblica via entro 24 ore successive. Trascorso tale termine sono passabili di ammenda.

Articolo 13

1. Lo smaltimento dei rifiuti solidi è regolato dalla L.R. n. 37 del 16 agosto 1982.
2. Il deposito sul suolo pubblico di mezzi e di materiale occorrenti all'edificazione è consentito per un tempo limitato e previa autorizzazione del Sindaco.
3. E' fatto obbligo ai cantieri prospicienti su strade o su piazze comunali o su altre pubbliche di recinzione con opportune reti di colore verde.
4. E' fatto obbligo ai cantieri di prendere opportuni provvedimenti affinchè i mezzi meccanici che dallo stesso fuoriescano non riportino terriccio od altro materiale sul suolo pubblico. A tal fine l'ingresso dovrà essere accuratamente inghiaiato.

Articolo 14

1. E' vietato far scorrere sulla pubblica strada, in qualsiasi ora del giorno o della notte, le acque destinate alla irrigazione o a qualsiasi altro uso.
2. Il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, può vietare l'uso dell'acqua degli acquedotti per annaffiare gli orti, i giardini, i campi o i prati. Inoltre il Sindaco può, sentita la Giunta Municipale, regolare il flusso dell'acqua dei fontanili pubblici in caso di penuria d'acqua.
3. Nessuno può manomettere gli acquedotti e i relativi impianti senza l'esplicita autorizzazione dell'Autorità Comunale.

Articolo 15

La raccolta, la coltivazione ed il commercio delle specie vegetali è disciplinato dalla Legge statale 6 giugno 1931 n. 99, dal R.D. 26 marzo 1932 nonchè dalla L.R. 31.03.77, n. 77 e integrata dalla L.R. 15.01.82, n. 2.

Articolo 19

1. E' vietato sostare e consumare pic-nic sui fondi agricoli privati.
2. E' fatto obbligo di usufruire delle aree apposite lasciando pulito lo spazio occupato.
3. Tutti gli escursionisti hanno l'obbligo di portare a valle i rifiuti prodotti e conferirli negli appositi box o cassonetti.

Articolo 20

1. In ogni caso nel quale venga alterato il manto erboso anche per opere pubbliche autorizzate è fatto obbligo al privato o all'Ente interessato del ripristino e ricostruzione del manto erboso entro il periodo vegetativo successivo all'ultimazione dei lavori.
2. Le case devono essere munite di gronde anche in senso verticale e l'acqua piovana o di fonte delle nevi deve essere opportunamente incanalata in modo da evitare qualsiasi danno al suolo pubblico.

Capitolo III

Tutela della Proprietà Agricola

Articolo 21

1. Il prodotto, anche spontaneo, dal suolo deve ritenersi appartenente al proprietario del terreno che lo ha generato.

Pertanto, la raccolta di prodotti da coltura del fondo, delle lumache, dei funghi, della frutta, degli ortaggi è subordinata all'autorizzazione del proprietario o della persona avente il godimento del fondo.

2. L'autorizzazione, da esibirsi su richiesta degli incaricati della sorveglianza, deve essere rilasciata per iscritto.

Articolo 22

1. A tutela del proprio diritto di proprietà il conduttore del terreno è tenuto ad avvisarne il pubblico con appositi cartelli portanti la dicitura "PROPRIETA' PRIVATA - E' VIETATO L'INGRESSO SUI TERRENI ALTRUI SENZA IL CONSENSO DEL PROPRIETARIO"; tale segnaletica potrà essere posta in essere dal Comune per delega dei proprietari.

2. Comunque sia è vietato per legge introdursi su terreni privati.

Articolo 23

1. È fatto obbligo di idonea museruola per i cani, non alla catena o al guinzaglio, nei centri abitati, nei pubblici esercizi e negli altri luoghi aperti al pubblico.

2. È vietato passeggiare con cani sulle piste battute di fondo e di discesa e nei parchi giochi per bambini.

3. Si fa obbligo di tenere i cani al guinzaglio nelle oasi protette.

4. È fatta eccezione all'obbligo della museruola per i cani da guardia, entro i limiti della propria abitazione, per i cani pastori, ed i cani da caccia nell'esercizio delle loro funzioni.

5. E' fatto obbligo all'accompagnatore dei cani di ripulire il suolo pubblico e altri dagli escrementi del proprio cane munendosi degli appositi contenitori.
6. E' vietato abbandonare in qualsiasi luogo e tempo senza custodia animali di qualsiasi genere.
7. Gli animali in stato di abbandono verranno conferiti in Comune, dove il proprietario potrà recuperarli pagando le spese di custodia oltre alla sanzione di cui al successivo art. 24.

Capitolo IV

Disposizioni Generali

Articolo 24

1. Tutte le trasgressioni alle disposizioni del presente Regolamento ove non costituiscono reato contemplato dal C.P. o da leggi e regolamenti dello Stato, saranno accertate e punite .
2. I contravventori alle disposizioni del presente regolamento di polizia rurale saranno passibili di una sanzione pecuniaria amministrativa fino a L. 1.000.000 ai sensi dell'art. 106 del T.U. 03/03/1934 N. 383.
3. I contravventori del presente regolamento – a norma dei commi 1° e 3° dell'art. 107 del T.U. 383/1934 – sono ammessi a pagare all'atto della contestazione della contravvenzione una somma fissa nelle mani dell'agente o del funzionario che ha accertato la contravvenzione; la misura di tale somma verrà determinata, in via generale, per ciascuna specie di contravvenzione con ordinanza del Sindaco.

Articolo 25

La vigilanza per l'esecuzione di questo regolamento è affidata agli Agenti della Sicurezza Pubblica, agli agenti comunali, alle guardie del Corpo Forestale, ed alle guardie volontarie nominate a tale scopo dal Consiglio Comunale.

Articolo 26

1. Il presente Regolamento, debitamente approvato, sarà posto in esecuzione e fatto obbligatorio per tutto il Comune, quindici giorni dopo la sua pubblicazione, alla quale epoca cesserà, in conseguenza, di avere vigore qualsiasi contraria disposizione, che dovrà perciò ritenersi abrogata.
2. Un esemplare del presente Regolamento sarà continuamente tenuto a disposizione del pubblico perchè possa prenderne cognizione.

1. E' vietato lasciar vagare nelle campagne altrui animali dannosi alle semine ed alle piantagioni.
2. Gli animali da cortile (galline, conigli, anatre, ecc.) devono essere rinchiusi nel periodo 1° maggio/30 settembre.

Capitolo II

Fauna e Flora

Articolo 16

1. L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato dalle Leggi e dai regolamenti vigenti.
2. Per la caccia valgono le disposizioni annualmente deliberate dal Comitato Regionale per la caccia, ai sensi della L.R. 23 maggio n. 28.

Articolo 17

La raccolta delle lumache con chiocciola e delle rane, nonchè di funghi, è regolata dalla legge regionale 31.01.77 n. 16 e integrata dalla Legge Regionale 10.01.85 n. 4 che detta morme per la disciplina della raccolta dei funghi e per la tutela di alcune specie della fauna inferiore.

Articolo 18